



Edizione di lunedì 2 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Il c.d. bonus mobili per l'arredamento dell'abitazione spetta anche nel caso di intervento sulla pertinenza

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

DICHIARAZIONI

Il frontespizio del modello Redditi PF: i controlli

di **Laura Mazzola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deduzione limitata dei canoni di noleggio automezzi

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Conferimento di partecipazioni e correttivo Ires

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

BILANCIO

Per l'esenzione Imu dei coltivatori diretti "sufficiente" la regolare iscrizione all'Inps

di **Luigi Scappini**

OSSERVATORIO PROFESSIONI

Euroconference e Fondazione ODCEC Milano: insieme per la Formazione Professionale

di **Redazione**

CASI OPERATIVI

Il c.d. bonus mobili per l'arredamento dell'abitazione spetta anche nel caso di intervento sulla pertinenzadi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**
La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio** del **Commercialista**
[scopri di più >](#)

Mario Rossi nel corso del 2023 ha realizzato lavori edili sull'autorimessa pertinenziale alla propria abitazione per un intervento di sistemazione della copertura, qualificabile come manutenzione straordinaria.

Egli intende rinnovare gli elettrodomestici della cucina facente parte dell'abitazione cui l'autorimessa risulta pertinenziale.

È possibile fruire per tale acquisto del c.d. *bonus* mobili?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

DICHIARAZIONI

Il frontespizio del modello Redditi PF: i controllidi **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

In vista della **scadenza di invio del modello Redditi PF 2024**, per il periodo di imposta 2023, occorre procedere ai **controlli relativi a tutto il modello** e, in particolare, al **frontespizio**.

Innanzitutto, occorre verificare se la singola **dichiarazione è inviata per la prima volta**, in relazione al periodo di imposta di riferimento, o se, diversamente, si tratta di un **modello successivo a correzione o integrazione del precedente già ricevuto dall'Agenzia delle entrate**.

In questa seconda ipotesi occorre, alternativamente:

- barrare, se si tratta di un invio entro la scadenza, la casella “**Correttiva nei termini**”, al fine di **esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione**, non indicati nella dichiarazione originaria;
- indicare se si tratta, per un **invio oltre scadenza**, di una **dichiarazione integrativa**, di cui all'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) o, diversamente, di cui all'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#).

In merito, si ricorda che, se dal modello Redditi PF corretto o integrato risulta un **maggior credito o un minor debito**, la differenza, rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, può essere **indicato a rimborso, ovvero a riporto in diminuzione di ulteriori importi a debito**; se, invece, dal nuovo e sostitutivo modello Redditi PF risulta un **minor credito o un maggior debito**, deve essere **versata la differenza con ravvedimento operoso**.

Dati di particolare interesse risultano essere la **residenza anagrafica** e il **domicilio fiscale del contribuente**.

Si evidenzia che la residenza deve essere indicata **unicamente se variata dall'1.1.2023** o se il contribuente presenta per la **prima volta la dichiarazione dei redditi**.

Un'eventuale indicazione non dovuta **non comporta**, comunque, il pagamento di una **sanzione**.

Diversamente, il **domicilio fiscale all'1.1.2023** deve essere **sempre indicato**, al fine di attribuire correttamente l'addizionale regionale e l'addizionale comunale.

È utile evidenziare, però, che gli **effetti di variazione del domicilio fiscale** decorrono **dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata**.

Vale a dire che, se la variazione è avvenuta a partire dal 3.11.2022, occorre indicare il **domicilio precedente**; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2.11.2022, occorre indicare il **nuovo domicilio**.

Il **domicilio fiscale all'1.1.2024** deve essere inserito **solo se è variato** rispetto a quello indicato nel rigo precedente, sempre conteggiando **i 60 giorni di decorrenza**.

Pertanto, se la variazione è avvenuta **a partire dal 3.11.2023, non occorre indicare nulla**; se, invece, la variazione è avvenuta **entro il 2.11.2023**, occorre **indicare anche il nuovo domicilio**.

Altri dati del frontespizio risultano basilari per la buona riuscita dell'**invio telematico**; in particolare:

- **codice fiscale dell'intermediario;**
- **data dell'impegno di trasmissione;**
- **soggetto che ha predisposto la dichiarazione.**

In merito, si evidenzia che la data dell'impegno potrebbe anche **coincidere con quella relativa all'incarico professionale e pluriennale sottoscritto dal contribuente**, purché al suo interno siano elencate le singole dichiarazioni oggetto dell'impegno.

Infatti, se l'invio riguarda una **dichiarazione correttiva nei termini** o una **dichiarazione integrativa** non contemplata nell'incarico professionale, occorre sottoscrivere un **impegno ad hoc**.

Infine, si rammenta di **verificare l'eventuale apposizione del visto di conformità**, al fine di procedere alla compensazione orizzontale, o esterna, di crediti di **importo superiore a 5.000 euro**.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 21/E/2009](#) e con la [risoluzione n. 99/E/2019](#), esclusivamente dal **singolo professionista che ha apposto il visto di conformità** o dall'associazione **cui lo stesso appartiene**.

La deduzione limitata dei canoni di noleggio automezzi

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

La disciplina fiscale della deduzione dei **costi degli automezzi utilizzati nell'esercizio d'impresa** o arti e professioni è contenuta nell'[articolo 164, Tuir](#), la cui struttura è la seguente:

- nella **lettera a)**, è prevista la **deduzione integrale di tutti i costi** relativi ai **veicoli esclusivamente strumentali**; secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate si tratta di fattispecie in cui **l'attività non può essere svolta senza tali beni** (come, ad esempio, per le imprese di noleggio o per le autoscuole), ovvero per quelli **adibiti ad uso pubblico** (es. il taxi);
- nella **lettera b)**, è prevista la **deduzione parziale** dei **costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo**, per i quali la limitazione è duplice, poiché riguarda in primo luogo **il costo fiscalmente riconosciuto per il quale si introduce un limite** (euro 18.075,99 elevato ad euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio), ed in secondo luogo **l'ammortamento o il canone di leasing** sono deducibili **nei limiti del 20% del costo (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio)**. È opportuno precisare che, per **le spese di gestione del mezzo** (carburanti, lubrificanti, ecc.) si applica solamente **il limite percentuale e non anche quello assoluto**;
- nella **lettera b-bis)**, infine, si prevede la **deduzione del 70% dei costi** (senza alcun limite massimo) relativi ai veicoli utilizzati promiscuamente dai dipendenti **per la maggior parte del periodo di possesso**. A fronte di tale deduzione, è bene ricordare che, in capo al dipendente assegnatario, si realizza un **reddito in natura pari alla percorrenza convenzionale del 30%** di 15.000 km annui calcolato **in base alle tabelle Aci**. Per i **veicoli di nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati dall'1.7.2020**, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla **quantità di emissioni di anidride carbonica**.

Per quanto riguarda l'ipotesi del noleggio del veicolo l'[articolo 164, Tuir](#), nella versione vigente dal 2017, stabilisce che **non si tiene conto** (e quindi è indeducibile dal reddito d'impresa) della **parte di costo che eccede l'importo di euro 3.615,20** (aumentato ad euro 5.164,57). In merito a tale limite, è bene precisare, in primo luogo, che si tratta di un **importo riferito all'intero anno solare**; ragion per cui se il contratto di noleggio ha una **durata inferiore all'anno** è necessario **ragguagliare il predetto limite ai giorni di durata del contratto** (es. se il

contratto ha una durata di 30 giorni, il limite massimo di deduzione è pari a euro $3.615,20 \times 30/365 =$ euro 297,14).

In secondo luogo, al pari di quanto descritto in precedenza per l'ipotesi di acquisto diretto del veicolo, è necessario applicare al predetto ammontare massimo anche **il limite percentuale del 20%, elevato all'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio**. È bene ricordare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/E/1998, ha precisato che **il doppio limite di deducibilità** (assoluto e percentuale) nei contratti cd. **"full service"** (in cui il canone comprende sia la quota di noleggio che i servizi accessori riferiti alla gestione del mezzo, quali la manutenzione, l'assicurazione, il bollo, ecc.) **si applica al solo canone di noleggio "puro" e non anche con riguardo ai servizi accessori** ai quali si applica solamente **il limite percentuale**.

Ad esempio, un'impresa che noleggia un automezzo per l'intero periodo d'imposta corrispondendo un **canone annuo di euro 10.000**, di cui euro 7.000 per noleggio puro ed euro 3.000 per servizi accessori, può **dedurre euro $3.615,20 \times 20\% =$ euro 723,04 (noleggio puro)** oltre ad **euro $3.000 \times 20\% =$ 600 euro, a titolo di servizi accessori**. Come anticipato, infine, la deduzione per gli agenti di commercio è pari **all'80% della soglia massima di euro 5.164,57** per la quota di canone riferita al noleggio, mentre per i servizi accessori la deduzione è **pari all'80% del totale degli stessi**. La disciplina riferita agli agenti e rappresentanti di commercio si applica anche ai **promotori finanziari ed agli agenti assicurativi** ([risoluzione n. 267/E/1995](#)).

LA LENTE SULLA RIFORMA

Conferimento di partecipazioni e correttivo Ires

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Trasferimento dell'azienda: i diversi approcci contabili, fiscali e contrattuali

Scopri di più

Dopo aver analizzato le **modifiche alla disciplina del conferimento di azienda**, con la specifica normativa in ordine all'inserimento dell'avviamento tra gli asset oggetto di trasferimento, e dopo aver esaminato **come cambia il riallineamento con imposta sostitutiva**, per completare l'analisi degli interventi del Correttivo Ires sul conferimento, **resta da affrontare il tema del conferimento minusvalente** e delle condizioni necessarie per sottrarre il **conferimento di partecipazioni** all'esame dell'Agenzia delle entrate (tema del cosiddetto **conferimento "blindato"**).

La prima tematica, conferimento minusvalente, prende spunto da una posizione, alquanto dibattuta, dell'Agenzia delle entrate, in merito al caso in cui l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale della conferitaria **risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**, dando così origine ad un conferimento di partecipazione minusvalente.

Nella **risposta ad interpello n. 38/2012**, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che la norma di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), **non si applichi in presenza di conferimenti di partecipazioni**, nei quali la conferitaria esegua un **aumento di patrimonio netto minore** rispetto al **valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione**: in tal caso, il conferimento è disciplinato dalle **ordinarie regole di cui all'articolo 9, Tuir**, cioè il **valore normale**. La tesi ha suscitato molte **reazioni negative** da parte dei commentatori poiché, a questo punto, **non vi sarebbe**, nel caso della partecipazione minusvalente, **alcuna distinzione** tra il conferimento disciplinato dall'[articolo 175, Tuir](#), e quello disciplinato dall'[articolo 177, Tuir](#). Ciò, però, **contrasta palesemente con il dato letterale** poiché, mentre nell'articolo 175, Tuir, l'incipit è chiaro laddove statuisce che *"– ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86, Tuir (quindi norma inapplicabile ai conferimenti minusvalenti)"*; al contrario, nell'[articolo 177, Tuir](#), tale **passaggio normativo è del tutto assente**: si parla genericamente di determinazione del reddito, il che comprende anche un **eventuale realizzo minusvalente**.

L'assunto è stato confermato, peraltro, dal [Principio di diritto n. 10/2020](#) nel quale si afferma esplicitamente che : *"..... in caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del "valore normale" ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo 9 del TUIR*. Vale la pena di ricordare che il Principio in

rassegna è stato espresso in merito ad un **conferimento eseguito**, ai **sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#)**; quindi, non un conferimento eseguito applicando l'[articolo 175, Tuir](#).

Che la posizione dell'Agenzia delle entrate non convincesse fino in fondo (nemmeno coloro che l'anno sostenuta) è provato dal fatto che, in tempi più recenti, la [risoluzione n. 56/E/2023](#) che, analizzando la problematica del conferimento minusvalente, **conferma la tesi della non rilevanza fiscale della minusvalenza**, ma abbandona la conclusione in base alla quale il conferimento minusvalente deve essere assoggettato al valore normale; il che avrebbe portato **grande incertezza tra gli operatori**. Infatti, una cosa è dire che la minusvalenza è indeducibile, altro è sottoporre il conferimento alla quantificazione dell'imponibile con il valore normale, che per definizione **è un valore arbitrario**, con il rischio di vedere contestate, addirittura, **plusvalenze non tassate**. In modo esplicito, la citata [risoluzione n. 56/E/2023](#), senza peraltro argomentare le ragioni del cambiamento di indirizzo, ha affermato: *"Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l'applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall'[articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente](#). In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all'operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, **comporta comunque l'applicazione dei commi 2 e 2-bis, dell'[articolo 177, del Tuir](#), ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza (ndr neretti nostri)**.*

È in questo contesto di assoluta sovrapposizione dell'[articolo 175, Tuir](#), con l'[articolo 177, Tuir](#) (che pure presentano differenze letterali sopra richiamate) che si muove il correttivo Ires, il quale **interviene su entrambe le norme citate**. In primo luogo, in merito all'[articolo 175, Tuir](#), si conferma l'incipit, cioè **la norma si applica alle plusvalenze**, ma poi con una sorta di interpretazione autentica, si aggiunge **il comma 1 bis, nel quale il criterio del realizzo blindato** viene esteso anche alle ipotesi in cui l'aumento di **patrimonio netto della conferitaria sia inferiore al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita** (conferimento minusvalente); quindi, sottraendo l'ipotesi in discussione dall'applicazione del valore normale ex [articolo 9, Tuir](#). C'è, inoltre, un passo in avanti rispetto alla [risoluzione n. 56/E/2023](#), nel senso che **si ammette la deducibilità della minusvalenza** (a patto, ovviamente, che le partecipazioni conferite **non siano in regime pex**), a condizione che la minusvalenza derivi **non tanto dal confronto tra aumento di capitale e valore fiscalmente riconosciuto** della partecipazione, bensì dal confronto tra **valore normale e costo fiscalmente riconosciuto della stessa partecipazione**.

Per fare un esempio, ipotizziamo che una partecipazione che presenta il **valore fiscalmente riconosciuto di 100**, venga **conferita a fronte di un aumento di patrimonio** netto della conferitaria **di 80**. Si genera, dalla operazione **una minusvalenza di 20**. Immaginando che il **valore normale** della stessa partecipazione **sia 90**, la **minusvalenza deducibile sarà 10** e non 20. Ma se il **valore normale fosse 120**, il conferimento non sarà soggetto ad una possibile contestazione da parte della Agenzia delle entrate, poiché **resta fermo il principio del realizzo blindato**, solo che non sarà in alcun modo deducibile la minusvalenza contabile generata.



Un intervento simile è, poi, eseguito anche in merito all'[articolo 177, Tuir](#), sia per i **conferimenti di partecipazioni che determinano l'acquisizione del controllo della società scambiata** (comma 2) sia per i **conferimenti di partecipazioni "qualificate"** (comma 2 bis). Infatti, si afferma esplicitamente che **il realizzo blindato "regge"**, anche **quando il conferimento è minusvalente**, con l'accortezza che la minusvalenza sarà deducibile **solo in base al confronto tra costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione conferita e **valore normale della stessa**.

BILANCIO

Per l'esenzione Imu dei coltivatori diretti "sufficiente" la regolare iscrizione all'Inps

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Una recente ordinanza della **Corte di Cassazione**, chiamata a esprimersi in merito alla ***fictio iuris*** prevista, ai fini **Imu**, per i **terreni edificabili** condotti da **pensionati**, ha offerto un'interessante **chiave di lettura** per quanto concerne il concetto di **coltivatore diretto**.

Come noto, il tributo locale, come ridisegnato a mezzo della **L. 160/2019**, ha **mantenuto** le **agevolazioni** previste per il **settore agricolo** e consistenti, *in primis*, nell'**esenzione** da imposizione per i **terreni agricoli** "**posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, **comprese le società agricole** di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione".

A questa esenzione, si aggiunge anche quella prevista per i **terreni** che, al contrario, sono classificati quali **edificabili**, in quanto, l'[articolo 1, comma 741, lettera d\), L. 160/2019](#), conferma che "*Sono considerati, tuttavia, **non fabbricabili**, i **terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali ..., iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole ..., **sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale** mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali*".

Centrale è la **qualifica** del soggetto **proprietario** del **terreno** che, in entrambi i casi, deve essere un **coltivatore diretto** o uno **lap** (imprenditore agricolo professionale) regolarmente **iscritto alla previdenza agricola**, nonché un soggetto a essi equiparato.

Se nel caso dello **lap** non vi sono particolari problematiche, in merito all'individuazione della norma "*qualificante*", così non è per quanto riguarda il **coltivatore diretto**.

L'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), infatti, definisce lo **lap** come colui che dedica alle attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che ricava dalle attività medesime almeno il **50% de reddito globale da lavoro**; percentuali ridotte al 25%, nel caso in cui l'imprenditore operi

nelle **zone svantaggiate**, di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Il **coltivatore diretto**, al contrario, **non ha una definizione generale** (o per meglio dire univoca) e applicabile a ogni fine di legge; infatti, **varie** sono le **norme** che richiamano il coltivatore diretto offrendone una propria definizione e di tale “*manca*za” ne è conscia la **Corte di Cassazione** che, con l'**ordinanza n. 20563 del 24.7.2024**, ha affermato, in riferimento all'applicazione delle esenzioni di cui sopra, che “*il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi*”.

Definito il teorema, il **corollario** che ne deriva comporta che i **Comuni** dovranno sempre fare **affidamento** sulla **regolare iscrizione** alla **previdenza agricola** e sulle verifiche da parte dell'Istituto in merito al **regolare rispetto**.

Sul punto, torna utile, quindi, quanto precisato dall'**Inps** con la **circolare n. 227 del 28.10.1998**, in cui viene chiarito che, ai fini dell'accertamento, la L. 9/1963, richiede alcuni **requisiti soggettivi e oggettivi**; infatti, si considerano **coltivatori diretti** solamente coloro che “*si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed alla custodia del bestiame, sempre che il fondo coltivato o l'attività svolta richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali*”.

A **supporto** di tale lettura della norma, sempre la Corte di cassazione, richiama l'[articolo 78-bis, comma 3, D.L. 104/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, che “*nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola*”.

Applicando la lettura della norma proposta dalla Cassazione con l'ordinanza in commento di fatto i Comuni vengono “*privati*” della facoltà di verificare in **concreto l'effettivo rispetto dei requisiti richiesti dalla norma**.

Euroconference e Fondazione ODCEC Milano: insieme per la Formazione Professionale

di Redazione

**Ottieni subito la guida completa
sul Concordato Preventivo Biennale!**



Euroconference, società del gruppo TeamSystem, *leader* nella formazione e consulenza professionale, e la Fondazione dell'ODCEC di Milano annunciano con entusiasmo la firma di un **accordo di collaborazione** di durata biennale. Questo accordo prevede l'organizzazione di **sei eventi formativi** mirati ad offrire aggiornamenti e approfondimenti su temi cruciali per la professione.

Gli eventi saranno progettati per rispondere alle esigenze di aggiornamento continuo dei commercialisti, con un focus su normative fiscali, legislazione contabile e altre tematiche di attualità. Ogni evento offrirà ai partecipanti un'opportunità unica di **apprendimento e networking**, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze tra professionisti del settore.

Il primo appuntamento è fissato per il **25 settembre dalle 14:30 alle 17:30**, presso la Chiesa di San Gottardo in Corte (via Francesco Pecorari 2) e sarà dedicato alle novità in tema di **concordato preventivo biennale**, per visualizzare il programma completo e prenotare il posto in sala [cliccare qui >>](#)

“La nostra collaborazione con la Fondazione ODCEC di Milano rappresenta un passo significativo per arricchire l'offerta formativa disponibile per i commercialisti” ha dichiarato Giuseppe Busacca, AD Euroconference e General Manager BU Professional Solution TeamSystem. *“TeamSystem è da sempre tesa ad accompagnare il professionista nel suo percorso di crescita. Tramite Euroconference, in partnership con Fondazione ODCEC di Milano, miriamo a rafforzare le competenze professionali degli iscritti all'ODCEC di Milano su temi innovativi, pratici e legati all'attualità.”*

Il Presidente della Fondazione ODCEC di Milano, Luigi Pagliuca, ha commentato: *“L'accordo con Euroconference è parte del nostro impegno costante a fornire agli iscritti all'ODCEC di Milano strumenti di apprendimento di alta qualità. Attraverso questi sei eventi, miriamo a coprire una vasta gamma di argomenti rilevanti e a supportare i nostri iscritti nella loro crescita professionale.”*